



DELIBERAZIONE DI GIUNTA CAMERALE N. 98 DEL 1/08/2014

Oggetto: Borsa Immobiliare di Napoli Srl - rinnovo organo amministrativo: provvedimenti.

Il Presidente illustra la seguente proposta di delibera che si sottopone alla Giunta per l'approvazione, predisposta dal dr. Sergio Mancini che è presente alla discussione.

Vista la Legge n.580/93 recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", come modificata dal Decreto Legislativo n.23/10;

vista la Deliberazione del Consiglio Camerale n. 2 del 27 maggio 2010 nella quale sono stati eletti i componenti della Giunta camerale;

visto il Regolamento per il funzionamento della Giunta camerale approvato con Deliberazione di Giunta n. 52 del 21 maggio 2001;

visto il Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione di Giunta n. 178 del 20 ottobre 2011;

Il Responsabile del procedimento Dott. Sergio Mancini, Servizio Gestione Partecipazioni, sotto il controllo del Dirigente d'Area Affari Generali - Programmazione, dott. Roberto Parisio, che ne attesta la regolarità del procedimento svolto, la correttezza per i profili di competenza, la veridicità degli atti richiamati e la loro esistenza presso l'ufficio istruttore, avanza la seguente relazione istruttoria.

PREMESSO CHE

Alla Giunta camerale, nella seduta del 27/5/2014, è stata sottoposta una proposta di deliberazione avente per oggetto "Borsa immobiliare Srl - Proposta di modifica di statuto e rinnovo organo amministrativo"

La Giunta con delibera n. 66 ha approvato la proposta di modifiche statutarie ed ha rinviato ad una successiva delibera la decisione in ordine al rinnovo dell'organo amministrativo.

Nella richiamata proposta, cui ci si riferisce per i dettagli del rinnovo dell'organo amministrativo, intendendosi la stessa parte integrante della presente, ne erano evidenziati i presupposti di fatto e di diritto e, in sintesi:

- 1) con la deliberazione di Giunta camerale n. 134 del 14/10/2013, in considerazione della necessità di procedere con il rinnovo dell'organo amministrativo della società, è stato:
 - a) designato alla carica di Amministratore unico il consigliere camerale Clemente Maria Del Gaudio con scadenza al prossimo 30/6/2014;
 - b) prorogata la designazione del sig. Giovanni Adelfi alla carica di Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico con scadenza al 30/06/2014.

Borsa immobiliare di Napoli S.r.l.

Prot. N. 75 del 06/08/14



- 2) l'Assemblea dei soci ha nominato Amministratore unico il consigliere camerale Clemente Maria Del Gaudio con scadenza al prossimo 30/6/2014.

Di recente la disciplina di riferimento portata dall'art. 4 comma 4 del D.L. 95/2012 è stata modificata dal D.L. 90/2014, attualmente in corso di conversione, eliminando la parte in cui era previsto l'obbligo di nominare tra i consiglieri anche dipendenti dei soci.

L'attuale testo recita:

“I consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da non più di tre membri, di cui due scelti d'intesa tra l'amministrazione titolare della partecipazione e quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza, per le società a partecipazione diretta, ovvero scelti d'intesa tra l'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante, quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza e la stessa società controllante, per le società a partecipazione indiretta. Il terzo membro svolge le funzioni di amministratore delegato. Ferme le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività del trattamento economico, qualora i membri del consiglio di amministrazione siano dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza ovvero dipendenti della società controllante hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio, e alla società di appartenenza. E' comunque consentita la nomina di un amministratore unico.”

TENUTO INOLTRE CONTO CHE

Con la deliberazione di Giunta n. 135/2013, era stato chiesto all'Amministratore unico di attivare i meccanismi per la redazione di un Business plan delle attività da portare all'attenzione della Giunta.

Con la successiva deliberazione n. 26 del 15/4/2014, nell'approvare la Convenzione di servizi con la società per il periodo 1/1-31/12/2014, la Giunta camerale ha disposto di assegnare un termine di 30 giorni per predisporre e portare all'esame della prima Giunta utile un piano di attività che implementi la Convenzione e che tenga conto dell'evoluzione che c'è stata nel settore immobiliare.

In data 26/05/2014, prot 16072, la Borsa Immobiliare ha presentato la Relazione dell'Amministratore unico per il periodo della carica (10/2013-5/2014), la relazione sulle attività fino al 31/12/2014 ed un proposta di Business plan 2015-2017, che si allegano.

I predetti documenti, in sintesi, prevedono:

- A) per quanto attiene alle attività effettuate dalla società nel corso del mandato dell'amministratore unico, premesso che la società presenta una struttura dei costi direttamente correlata alla attività effettivamente svolte (Attività di sportello con risorse interne, Osservatorio immobiliare, Servizio stime, Pubblicazione informativa, Listino ufficiale dei prezzi, Attività di diffusione, comunicazione e formazione) i margini di riduzione dei costi sono molto contenuti. In tale quadro, l'Amministratore ha razionalizzato la gestione finanziaria e dei principali servizi amministrativi e gestionali.
- B) per quanto attiene alle attività da realizzare entro dicembre 2014, la società prevede i seguenti servizi aggiuntivi a quelli previsti dalla Convenzione in essere e, in particolare:
- o la predisposizione di modelli contrattuali standard per il settore;
 - o la predisposizione di una tariffa professionale per gli Amministratori di condominio;
 - o attività di formazione per gli operatori di settore;
 - o la “Radio Edile”, strumento di marketing per gli operatori di settore ed utenti finali, per una comunicazione delle attività della società.

Tutte tali attività saranno finanziate nell'ambito dello stanziamento già previsto per il secondo semestre 2014.



C) per quanto attiene alle strategie e piano di sviluppo 2015-2017, la società prevede l'implementazione di nuovi servizi quali:

- la fornitura di Attestati di prestazione energetica (APE), in convenzione a disposizione dei cittadini;
- predisposizione di un sistema georeferenziato del territorio;
- formazione specifica per gli amministratori di condominio;
- predisposizione di uno standard di rendiconto condominiale;
- libretto di fabbricato;
- ampliamento al territorio regionale dell'area di attività della BIM¹;
- fiere immobiliari;
- due diligence immobiliari;
- ricerche e studi del mercato e sue evoluzioni.

La realizzazione delle attività di cui alla lettera B), qualora ritenute di interesse della CCIAA in coerenza con le proprie finalità istituzionali e con gli indirizzi strategici e gli obiettivi che si intendono perseguire attraverso la partecipazione nella società Borsa Immobiliare, potrebbero essere considerati, ai sensi dell'art. 14.2.1 del nuovo statuto sociale in corso di adozione, "indirizzi strategici e gli obiettivi" per l'anno 2014 ai fini della redazione del bilancio di previsione.

Con riferimento al Piano di sviluppo 2015-2017 di cui alla lettera C), la società si è riservata di elaborare un budget con la stima delle risorse economiche necessarie, ad approvazione in linea tecnica delle proposte con nuove attività ed allargamento della mission sociale.

RITENUTO CONSEGUENTEMENTE CHE

La Giunta camerale, nel rinnovare l'organo amministrativo, può, ai sensi dell'art 4 comma 4 del dl 95/2012 e ss.mm.ii., decidere di nominare alternativamente:

- a. un Amministratore unico;
- b. un Consiglio di amministrazione composto da tre membri, scelti dal socio unico.

La presentazione di un piano di nuove ed integrative attività da parte dell'Amministratore unico, su espressa richiesta della Giunta, renderebbero opportuno garantire al nuovo organo amministrativo una continuità gestionale su un arco temporale sufficiente a dare impulso alle nuove attività previste.

L'art 9.1 del nuovo statuto sociale prevede che gli amministratori siano in carica a tempo indeterminato o per il periodo determinato all'atto della nomina. Nel caso di specie, potrebbe essere opportuno prevedere una durata corrispondente all'arco temporale del Piano di sviluppo che si estende fino all'anno 2017.

Sarebbe opportuno specificare che l'organo amministrativo decade in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio (consuntivo), affinché possa portare in approvazione il rendiconto della propria gestione.

VISTO

Che il termine del 30/6/2014 è spirato e l'Amministratore unico della Borsa Immobiliare Srl è scaduto ed in prorogatio.

La disciplina della prorogatio degli organi amministrativi delle società pubbliche è, portata dal d.l. 16 maggio 1994 n° 293 convertito dalla l. 15 luglio 1994 n° 444, riguardante la "Disciplina della proroga degli organi amministrativi" che stabilisce:

- 1) L'art. 2 stabilisce che gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti.
- 2) L'art. 3 stabilisce che:

¹ Si osserva che, nel rispetto dell'obbligo di prestazione della prevalente attività a favore dei soci, tale ampliamento sarebbe possibile solo se le altre Camere della Regione acquisissero la qualità di socio ovvero a seguito di un percorso di riforma e regionalizzazione del sistema camerale.



- a) "1. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.
- b) 2. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità.
- c) 3. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli".

L'articolata disciplina che norma il rinnovo degli organi amministrativi delle società pubbliche, dettagliata nella su richiamata proposta di delibera sottoposta alla Giunta camerale in data 27/5/2014 ed aggiornata nella presente relazione alla luce delle modifiche apportate dal dl. 90/2014, in corso di conversione.

Lo Statuto della CCIAA che:

- all'articolo 12, comma 1.13, assegna alla Giunta camerale il compito di provvedere alla designazione, nomina e revoca dei rappresentanti camerale negli organismi associativi, enti, consorzi e società ai quali la CCIAA partecipa;

- all'articolo 33, stabilisce:

- 1.- I rappresentanti della Camera di Commercio presso aziende, società, consorzi ed associazioni devono godere di requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità che garantiscano la più efficace gestione degli enti partecipati.
- 2.- I rappresentanti previsti dal comma 1 redigono annualmente un rapporto sulla gestione dell'ente partecipato che consegnano, entro un mese dall'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente, al Presidente della Camera di Commercio, che ne informa tempestivamente il Consiglio camerale.
- 3.- Il Consiglio, anche per il tramite delle proprie commissioni, può chiedere ai rappresentanti della Camera presso aziende, società, consorzi ed associazioni informazioni dettagliate sulla gestione degli stessi e sui progetti di sviluppo. "

Il regolamento della Giunta camerale che all'art. 21 stabilisce che le persone nominate a rappresentare la CCIAA presso enti sono tenute a presentare una relazione semestrale, entro il 31/7 ed il 28/2, al Presidente che ne dà comunicazione alla Giunta.

L'art. 20, dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconfiribilità¹ o incompatibilità¹, del d.lgs. 39/2013 che stabilisce:

" Art. 20

1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità¹ di cui al presente decreto.
2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità¹ di cui al presente decreto.
3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconfiribilità¹ di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni. "

TUTTO QUANTO PREMESSO,

Il responsabile del procedimento

PROPONE

Di deliberare, ai fini del rinnovo dell'organo amministrativo scaduto il 30/06/2014, sulla forma e designare i candidati alla carica e la scadenza, nel rispetto delle norme del D.lgs. 251/2012 (in materia di parità di genere)² e del D.l. 39/2013 (in materia di inconfiribilità e incandidabilità).

² Nel caso di Consiglio a tre componenti almeno uno deve appartenere al genere meno rappresentato.



Di stabilire che i designati, in sede di conferimento dell'incarico, presentino la dichiarazione ex art. 20 del D.Lgs. 39/2013 e sul rispetto della condizione di cui all'art. 1 comma 734 della legge n° 296/2006 alla società ed al Servizio Gestione Partecipazioni dell'Ente, ai fini della pubblicazione nel sito istituzionale.

Di prendere atto dell'allegato documento prodotto dalla Borsa Immobiliare di Napoli Srl:

- stabilendo che le attività previste da realizzarsi entro il 31/12/2014, costituiscano indirizzo ai sensi dell'art 14.2.1 del nuovo statuto sociale in corso di adozione, ai fini della predisposizione del bilancio di previsione 2014;
- riservandosi, per le attività previste nel piano di sviluppo 2015-2017, di formulare indirizzi strategici in ordine al recepimento delle proposte di attività ed alla loro integrazione nella Convenzione che regola i rapporti tra CCIAA e società.

Di stabilire che copia della presente delibera sia trasmessa ai candidati.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo in considerazione dell'urgenza di provvedere al rinnovo dell'organo amministrativo in scadenza.

F.to: dr. Sergio Mancini

IL DIRIGENTE

Vista e condivisa l'istruttoria del Responsabile del Procedimento

PROPONE

Di adottare il provvedimento descritto in premessa.

F.to: dr. Roberto Parisio

Il Segretario Generale, vista l'istruttoria, condivide la proposta e la sottopone alla Giunta.

LA GIUNTA CAMERALE

sentito il Presidente;

vista la relazione istruttoria e la proposta avanzate dal Dirigente dr. Roberto Parisio e condivise dal Segretario Generale;

atteso che il Collegio sindacale si è già deciso di rinnovarlo nella medesima composizione nella seduta del 21.7 u.s. con deliberazione n.91;

presenti e votanti n. 8 componenti;

con voti unanimi espressi nelle forme di legge



DELIBERA

Di stabilire, in vista del rinnovo l'Organo amministrativo della Borsa Immobiliare di Napoli Srl scaduto il 30/6/2014, che il nuovo organo sia adottato nella formula del Consiglio di Amministrazione e di candidare alla nomina:

- dr. Giovanni ADELFI - Presidente
- dr. Clemente Maria DEL GAUDIO / - Amministratore delegato
- sig.ra Stefania CHIRICO - componente

con scadenza alla data di approvazione del bilancio al 2016;

Di trasmettere copia della presente deliberazione ai nominati;

Di stabilire che i designati, in sede di conferimento dell'incarico, presentino la dichiarazione ex art. 20 del D.Lgs. 39/2013 e sul rispetto della condizione di cui all'art. 1 comma 734 della legge 296/2006 alla società ed al Servizio Gestione Partecipazioni dell'Ente, ai fini della pubblicazione nel sito istituzionale;

Di ritrasmettere il documento prodotto dalla Borsa Immobiliare di Napoli Srl alla stessa società perché ne acquisisca la condivisione da parte del nuovo organo di amministrazione per poterlo riproporre all'attenzione della Giunta;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo in considerazione dell'urgenza di provvedere al rinnovo dell'organo amministrativo scaduto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Mario Esti

IL PRESIDENTE
Dr. Maurizio Maddaloni



DELIBERAZIONE DI GIUNTA CAMERALE N. 117 DEL 17/10/2014

Oggetto: Borsa immobiliare di Napoli Srl - Designazione di un componente il Consiglio di Amministrazione.

Su invito del Presidente il dr. Sergio Mancini, presente nella qualità di responsabile del servizio gestione partecipazioni nonché del procedimento, illustra la proposta di delibera che di seguito si riporta.

Vista la Legge n.580/93 recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", come modificata dal Decreto Legislativo n.23/10;

vista la Deliberazione del Consiglio Camerale n. 2 del 27 maggio 2010 nella quale sono stati eletti i componenti della Giunta camerale;

visto il Regolamento per il funzionamento della Giunta camerale approvato con Deliberazione di Giunta n. 52 del 21 maggio 2001;

visto il Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione di Giunta n. 178 del 20 ottobre 2011;

Il Responsabile del procedimento dott. Sergio Mancini, Servizio Gestione Partecipazioni, sotto il controllo del Dirigente d'Area Affari Generali - Programmazione, dott. Roberto Parisio, che ne attesta la regolarità del procedimento svolto, la correttezza per i profili di competenza, la veridicità degli atti richiamati e la loro esistenza presso l'ufficio istruttore, avanza la seguente relazione istruttoria.

Premesso che

L'Assemblea dei soci del 6/8/2014 della società Borsa Immobiliare di Napoli SpA ha provveduto al rinnovo dell'organo amministrativo, nominando un Consiglio di amministrazione composto da tre componenti, come da designazione della Giunta camerale della CCIAA di Napoli n. 98/2014:

- Giovanni Adelfi, poi nominato Presidente;
- Clemente Maria del Gaudio, poi nominato Amministratore delegato;
- Stefania Chirico.

Con nota acquisita al protocollo n. 26423 del 12/9/2014, la società ha comunicato le dimissioni del consigliere Chirico, chiedendo la designazione di un nuovo componente.

Dato atto che

Il codice civile non disciplina in materia di sostituzione di un componente il consiglio di amministratore di una società a responsabilità limitata



Poiché neppure lo statuto sociale disciplina la fattispecie, si deve conseguentemente ritenere che, secondo i principi generali, si applichi la disciplina prevista per le società per azioni.¹

L'art. 2385 del codice civile dispone:

“Cessazione degli amministratori

L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio di amministrazione e al presidente del collegio sindacale. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.”

L'art. 2386 del codice civile dispone:

Sostituzione degli amministratori

1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Nella fattispecie specifica, le dimissioni di uno di tre componenti in carica ha effetto dalla sua ricezione e la sostituzione deve essere effettuata con il sistema della cooptazione come disciplinato dal comma 1 dell'art 2386 del c.c..

Poiché la società è in house providing della CCIAA di Napoli, lo statuto prevede una disciplina specifica:

TITOLO V - AMMINISTRAZIONE

Art. 9

9.1 - La società è amministrata da un Amministratore Unico, o da due Amministratori con firma congiunta ovvero da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a cinque, anche non soci, che durano in carica a tempo indeterminato o per il periodo determinato all'atto della nomina.

La nomina compete all'assemblea, ma il socio unico CCIAA è vincolato nella nomina, al rispetto dei nominativi designati dalla Giunta Camerale.

Lo Statuto della CCIAA:

- che all'articolo 12, comma 1.13, assegna alla Giunta camerale il compito di provvedere alla designazione, nomina e revoca dei rappresentanti camerale negli organismi associativi, enti, consorzi e società ai quali la CCIAA partecipa;

- che all'articolo 33, stabilisce :

1.- I rappresentanti della Camera di Commercio presso aziende, società, consorzi ed associazioni devono godere di requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità che garantiscano la più efficace gestione degli enti partecipati.

2.- I rappresentanti previsti dal comma 1 redigono annualmente un rapporto sulla gestione dell'ente partecipato che consegnano, entro un mese dall'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente, al Presidente della Camera di Commercio, che ne informa tempestivamente il Consiglio camerale.

3.- Il Consiglio, anche per il tramite delle proprie commissioni, può chiedere ai rappresentanti della Camera presso aziende, società, consorzi ed associazioni informazioni dettagliate sulla gestione degli stessi e sui progetti di sviluppo.”

Il regolamento della Giunta camerale che all'art. 21 stabilisce che le persone nominate a rappresentare la CCIAA presso enti sono tenute a presentare una relazione semestrale, entro il 31/7 ed il 28/2, al Presidente che ne dà comunicazione alla Giunta..

¹ Memento pratico Ipsoa – Lefebvre – Società commerciali 2014 – paragrafo 2067.



Nel caso di specie, pur in presenza di una procedura di cooptazione del componente che ha rinunciato al mandato, si ritiene necessaria la preventiva designazione da parte della Giunta camerale.

Tenuto infine conto che il designando:

- 1) deve essere di genere femminile, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di cui al DPR n° 251/2012 recante il "Regolamento concernente la **parità di accesso** agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120";
- 2) deve rispettare le disposizioni di cui alla legge 296/2006, articolo 1 comma 734 che prevede: "734 - non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi"²;
- 3) deve rispettare le disposizioni del D.L. 39/2013, in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso enti privati in controllo pubblico prevedendo;
- 4) deve produrre la dichiarazione di cui all'art. 20 dello stesso decreto:
" 1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità di cui al presente decreto.
2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.
3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconfiribilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni. "

Tutto quanto premesso,

Il responsabile del procedimento

PROPONE

Di designare il candidato alla cooptazione nel Consiglio di Amministrazione della Borsa Immobiliare di Napoli Srl ;

Di stabilire che il designato, in sede di conferimento dell'incarico, presenti la dichiarazione ex art. 20 del D.Lgs. 39/2013 e sul rispetto della condizione di cui all'art. 1 comma 734 della legge 296/2006 alla società ed al Servizio Gestione Partecipazioni dell'Ente, ai fini della pubblicazione nel sito istituzionale;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo in considerazione dell'urgenza di provvedere alla ricostituzione dell'organo collegiale.

*Il Responsabile del Procedimento
F.to: dr. Sergio Mancini*

² La successiva legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto (con l'art. 3, comma 32-bis) che "Il comma 734 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali";



IL DIRIGENTE

Vista e condivisa l'istruttoria del Responsabile del Procedimento
PROPONE

Di adottare il provvedimento descritto in premessa.

Il Dirigente
F.to: dr. Roberto Parisio

Il Segretario Generale, vista l'istruttoria, condivide la proposta e la sottopone alla Giunta.

Il Presidente propone la designazione della dr.ssa Tecla Magliacano.

LA GIUNTA CAMERALE

sentito il relatore;

vista la relazione istruttoria e la proposta avanzate dal Dirigente dr. Roberto Parisio e condivise dal Segretario Generale;

condivisa la proposta del Presidente;

presenti e votanti n. 8 componenti;

con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di designare la dr.ssa Tecla Magliacano quale candidato alla cooptazione nel Consiglio di Amministrazione della Borsa Immobiliare di Napoli Srl;
- 2) Di stabilire che la designata, in sede di conferimento dell'incarico, presenti la dichiarazione ex art. 20 del D.Lgs. 39/2013 e sul rispetto della condizione di cui all'art. 1 comma 734 della legge 296/2006 alla società ed al Servizio Gestione Partecipazioni dell'Ente, ai fini della pubblicazione nel sito istituzionale;
- 3) Di stabilire che copia della presente delibera sia trasmessa alla designata;
- 4) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo in considerazione dell'urgenza di provvedere alla ricostituzione dell'organo collegiale.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Mario Esti

IL PRESIDENTE
Dr. Maurizio Maddaloni